



Via Cecilio Stazio, n. 5 Roma, tel. 0635341726, fax 0635343061

Al Presidente della Regione Lazio
On. Piero Marrazzo
All'Assessore alla Sanità
On. Augusto Battaglia
Al Rettore "La Sapienza"
Prof. Renato Guarini
Al Pro-Rettore Vicario
Prof. Luigi Frati
Ai componenti il C.d.A. Università
"La Sapienza"

SEDI

Ai sensi delle normative sindacali
Ai sensi della L. 241/90
Ex art. 328 c. p.

Oggetto : ATTO SIGNIFICAZIONE DIFFIDA MESSA IN MORA stipula contratto direttore generale Azienda Policlinico Umberto I - emolumenti - eventuale revoca del contratto

La FIALS Medici, con sede in Roma, via Cecilio Stazio 5, 00136 in persona del suo rappresentante aziendale dott. Antonio Sili Scavalli domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede sindacale suddetta

PREMESSO

Che la nostra O.S. aveva inviato a suo tempo, nel luglio 2005, alle autorità in indirizzo una diffida sulla regolarità del contratto stipulato dal Rettore prof. Guarini d'intesa con la Regione per il nuovo direttore dell'Umberto I, dott. Ubaldo Montaguti, sollevando gravi dubbi sulla sua legittimità,. A tale diffida non si è mai avuto risposta.

Che la nostra O.S. è rimasta estremamente sconcertata da tale procedura che è apparsa *prima facie* palesemente irregolare, in quanto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 pubblicato sul SO alla GU serie generale n. 8 del 12.01.2000 recita: all'art. 2 *Aziende ospedaliero-universitarie* comma 2 "**Per un periodo transitorio di quattro anni dall'entrata in vigore del presente decreto**, le aziende ospedaliero- universitarie si articolano, in via sperimentale in due tipologie organizzative: a) aziende ospedaliere costituite in seguito alla trasformazione dei policlinici universitari a gestione diretta...omissis...b) aziende ospedaliere costituite mediante trasformazione dei presidi ospedalieri nei quali insiste la prevalenza del corso di laurea...omissis". All'art. 2 comma 3 si legge: "**Al termine del quadriennio di sperimentazione alle aziende di cui al comma 1 si applica la disciplina prevista dal presente decreto**, salvo gli adattamenti necessari...omissis...**Gli eventuali adattamenti sono definiti con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59...omissis...e, ove necessario, con apposito provvedimento legislativo**".

Che, quindi, dalla lettura del combinato disposto si chiarisce immediatamente che il D.Lgs. 517/99 è pienamente in vigore, essendo una legge dello stato deve essere rispettata da tutti. Si prevedono

solo interventi eventuali successivi del legislatore sia tramite atti di indirizzo e coordinamento sia tramite apposito provvedimento legislativo, tali da non inficiare assolutamente l'attuale portata della norma. Infatti, al termine del quadriennio di sperimentazione si potevano emanare eventuali adattamenti, eventuali, non obbligatori. Inoltre il periodo transitorio di sperimentazione è finito oramai dal gennaio 2004 e, quindi, si applica integralmente la disciplina prevista dal D.Lgs. 517/99. Fino a nuovi interventi legislativi che la integrino o la modifichino è in vigore questa legge.

Che all'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 517/99 si legge: **"Il direttore generale è nominato dalla Regione, acquisita l'intesa con il Rettore dell'università. Limitatamente al periodo quadriennale di sperimentazione delle aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale, il direttore generale è nominato dal rettore dell'università, acquisita l'intesa con la regione."** Quindi attualmente il direttore generale dell'Azienda Policlinico Umberto I deve essere nominato per legge dalla Regione acquisita l'intesa del Rettore. Nel caso in specie si è invece verificato esattamente l'opposto.

Che L'intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 nella Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni Atto rep. 2271 del 23 marzo 2005 ha inoltre sancito all'art. 6 comma 1: "...omissis le Regioni si impegnano a rispettare l'obbligo in capo alle stesse di garantire in sede di programmazione regionale, coerentemente con gli obiettivi...omissis...con riferimento alle proprie aziende sanitarie...omissis ivi compresi i policlinici universitari...omissis...l'obbligo dell'adozione di misure – compresa la disposizione per la decadenza dei direttori generali ...omissis...ivi compresi i policlinici universitari...". Dal combinato disposto dell'articolo emerge chiaramente che se la Regione ha la diretta potestà di far decadere un direttore generale di un policlinico universitario, deve avere, conseguentemente il necessario potere di nomina. Come farebbe altrimenti a licenziare un direttore nominato da altri?

Che il DPCM del 19.07.95 n. 502 come modificato dal DPCM del 31.05.2001 n. 319 disciplina il trattamento economico da attribuire ai direttori generali prevedendo una base annua non superiore a circa 150 mila euro e un'integrazione massima del 20%. L'art. 2bis del DPCM del 31.05.2001 n. 319 prevede poi specificatamente l'applicabilità del tetto massimo retributivo anche ai direttori generali dei policlinici universitari.

Che l'attuale retribuzione del direttore generale dell'Umberto I sarebbe invece superiore a quanto previsto dalla normativa vigente, ed in particolare dai DPCM succitati.

Che l'attuale stipendio del direttore sanitario e del direttore amministrativo sarebbe calcolato sulla base dell'80% della retribuzione del direttore generale, quindi anche loro percepirebbero conseguentemente uno stipendio superiore a quello stabilito dalla normativa vigente.

Per quanto detto in premessa la nostra O.S. INVITA le SS.LL., per quanto di competenza, a procedere immediatamente alla verifica in sede di autotutela della legittimità del contratto stipulato dal Rettore nei confronti del dott. Montaguti nei termini previsti di legge dal ricevimento della presente, a chiarire se effettivamente lo stipendio dell'attuale direttore generale dell'Umberto I raggiungerebbe la cifra di circa 270mila euro, compreso il 20% dell'incentivazione per il raggiungimento degli obiettivi, a procedere, se così fosse, all'immediata rimodulazione dello stipendio, riportandolo ai valori previsti dalle normative vigenti, e a chiarire chi paga la retribuzione del dott. Montaguti, se la Regione o l'Ateneo. Lo stipendio del dott. Montaguti chi lo paga?

E DIFFIDA E AVVISA le SS.LL. che a tanto non ottemperando entro 15 giorni dal ricevimento della presente tali circostanze saranno segnalate alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti per i conseguenti profili di responsabilità contabile nonché alla competente Procura della Repubblica per i profili di reato individuabili.

Salvis iuribus,

Responsabile aziendale FIALS Medici Universitari
Dr. Antonio Sili Scavalli

Roma , 26.04.2006